



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



REGIONE PUGLIA
Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione
Servizio Artigianato, PMI e Internazionalizzazione
Commissione Regionale per l'Artigianato

COMMISSIONE REGIONALE ARTIGIANATO

Deliberazione n. 1 del 20.01.2009

Oggetto: L.R. n. 6/2005 – Ditta [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED]. Ricorso contro decisione CPA per mancata iscrizione all'Albo Imprese Artigiane delle lett. B,F,G art. 1 legge 46/90.

L'anno 2009 addì venti del mese di febbraio, in Bari, nella sala delle riunioni del Settore, si è riunita la Commissione Regionale per l'Artigianato, previo regolare avviso di convocazione ai Signori:

COMPONENTI	PRES.	ASS.
Severo Francesco - Presidente	X	
Erriquez Giuseppe - Esperto		X
Tosches Ester - Direzione Ufficio Reg. Lavoro		X
Ignone Antonio - Esperto		X
Leone Cosimo - OO.SS.	X	
Maielli Carlo - Direzione Ufficio Reg. INAIL		X
Merchich Giovanni - Esperto	X	
Pellè Cosimo - Esperto	X	
Ramunno Carlo Antonio - Esperto	X	
Ruggiero Maria - Direzione Ufficio Reg. INPS		X

Assiste alla seduta Dott.ssa Grazia Mastroianni, Segretario redigente.

- Vista la Legge n. 443/85;
- Vista la Legge n. 133/97;
- Vista la Legge n. 57/01;
- Vista la L.R. n. 6/05;
- Vista la L. n. 46/90;
- Vista la documentazione pervenuta dalla C.P.A. di Foggia;
- Vista la relazione istruttoria

Premesso che:

- il Sig. [REDACTED], nato ad [REDACTED] il [REDACTED], in qualità di amministratore unico della Società [REDACTED] con sede in [REDACTED] alla Via [REDACTED], iscritta all'Albo n. [REDACTED] sin dal 16.7.1998, presentava, in data 4.5.2006, domanda di iscrizione all'Albo Imprese Artigiane denunciando nuova denominazione dell'impresa e variazione di attività artigiana esercitata, ai sensi della L. 46/90, art. 1, lett. A-B-C-D-E-F-G a far data dall'11.5.2005;
- la CPA di Foggia, nella seduta del 15.6.2006, accoglie parzialmente la domanda, per la richiesta relativa alla variazione della ragione sociale, ed in aggiunta alle attività esercitate, le lett: A-C-D art. 1, L. 46/90, rigettando le lett. B-F-G della medesima legge perché non contemplate nell'oggetto sociale, comunicando con nota n. 2505 del 21.6.2006 all'interessato la decisione assunta;
- in data 12.7.2006, il Sig. [REDACTED], presentava ricorso a questa Commissione, motivando in fatto che la società ha di fatto realizzato le opere di cui alle lett B-F-G L. 46/90, avendo avuto in passato un responsabile tecnico;
- a seguito di ristrutturazione dell'Ufficio di Segreteria, è emerso che il predetto ricorso risultava inevaso;
- in data 13.5.2008, n. 38/A/3331, l'Ufficio Osservatorio delle C.R.A. e CC.PP.A, inviava all'Impresa [REDACTED], richiesta di manifestazione d'interesse alla prosecuzione del ricorso;
- con nota fax del 22.5.2008, la predetta impresa manifestava interesse alla prosecuzione e definizione del ricorso de quo;
- è esistente in atti contratto di associazione in partecipazione intercorso tra il responsabile tecnico e l'impresa ricorrente datato 1.6.2002;
- è esistente in atti una dichiarazione di atto di notorietà del Responsabile Tecnico Ing. [REDACTED] resa in maniera impropria poiché attesta che è la società che ha svolto attività di installazione e manutenzione impianti, pertanto non è rilevabile se il Sig. [REDACTED] abbia acquisito le capacità tecnico professionali per svolgere autonomamente l'attività di cui alle lett B-F-G, art. 1 L.46/90;
- che l'art. 2, della legge 443/85 prevede che *"L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali"*; è di tutta evidenza quindi che è l'imprenditore e non l'impresa a dover possedere i requisiti tecnico professionali per lo svolgimento dell'attività artigiana;
- la Circolare Ministeriale 27.3.1998, n. 3439/C prot. 56164, relativa alla sicurezza sugli impianti (L.46/90), precisa, al punto 2, lett. c), riguardante il contratto di associazione in partecipazione, che *"decorso il triennio di attività, l'associante (ossia il titolare dell'impresa) maturi anch'esso i requisiti professionali. A tal proposito si ritiene che questa possibilità sia ammessa a condizione che il titolare dell'impresa produca apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'effettivo esercizio dell'attività e la regolare iscrizione INAIL nel periodo di riferimento"*;
- non si rileva da alcuna documentazione in atti che, il Sig. [REDACTED], dall'1.6.2002 all'11.5.2006, abbia avuto una regolare posizione INAIL anche per lo svolgimento delle attività per le quali si avvaleva del Responsabile Tecnico;
- nella seduta dell'8.10.2008, con atto n. 87, questa Commissione richiedeva idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal Responsabile Tecnico Ing.



██████████, nonché attestazione INAIL da cui fosse possibile evincere l'assicurazione per lo svolgimento dell'attività di cui alle lett: B-F-G- art. 1 L. 46/90;

Ritenuto che:

- in data 21.11.2008, la Ditta ██████████, inviava la documentazione richiesta dalla quale viene in evidenza che non sussistono impedimenti all'aggiunzione delle attività richieste;

PQM

A maggioranza di voti espressi nei modi di legge

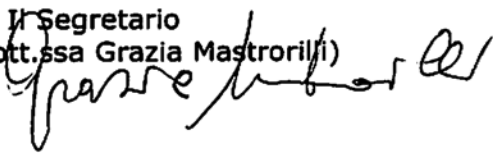
DELIBERA

- di accogliere il ricorso della Ditta ██████████, corrente in ██████████ alla Via ██████████, proposto contro il deliberato della Commissione Provinciale di Foggia, riconoscendo l'aggiunzione delle attività di cui alle Lett. B-F-G- art. 1, L. 46/90

Ai sensi dell'art. 7 - comma 6 - della legge n. 443/85, avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso, entro sessanta (60) giorni dalla notifica, da produrre presso il Tribunale competente per territorio.

Il presente atto è composto di n. tre facciate.

Il Segretario
(Dott.ssa Grazia Mastrorilli)



Il Presidente
(Dott. Francesco Severo)

